

TI_GERICHTE 52.2016.493 vom 20. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.493

FR: TI_GERICHTE 52.2016.493 du 20 février 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2016.493 del 20 febbraio 2017

Regeste

Revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati della decisione 8 novembre 2011 della Sezione della circolazione di revoca della licenza di condurre in prova (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm). Neppure il ricorrente sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.

E. 2.1

La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non ha le attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza veicoli a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b, 16 d cpv. 1 lett. a LCStr) o soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16 d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16 d cpv. 1 LCStr). La licenza potrà essere nuovamente rilasciata se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

E. 2.2

La revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. Il Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita al consumo di droga non è più in grado di

scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono ben più determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).

E. 2.3

Se vi sono dubbi sull'idoneità alla guida, vanno ordinati i necessari accertamenti in merito (cfr. art. 15 d LCStr e art. 28 a OAC). L'art. 15 d cpv. 1 elenca, seppur in modo non esaustivo, le fattispecie principali (cfr. lett. a - e). Due fra queste, sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti, che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). La giurisprudenza del Tribunale federale ammette dal canto suo la possibilità di ordinare un accertamento di medicina del traffico nel caso in cui vi sia un sospetto di dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, segnatamente allorquando sussistono concreti indizi che portano seriamente a dubitare dell'idoneità alla guida del conducente (STF 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). Per ordinare delle verifiche non occorre invece che l'interessato sia sorpreso alla guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti, né che conduca un veicolo con a bordo degli stupefacenti (STF 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6; 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.2).

E. 2.4

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata, consid. 3.1 e rimandi; 1C_111/2015 del 21 maggio 2015, consid. 4.7). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017, consid. 2.2; 1C_339/2016 citata, consid. 3.1).

E. 3.1

In concreto, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica, ritenendo che vi fossero importanti indizi per dubitare seriamente dell'idoneità alla guida, alla luce del rapporto 25 febbraio 2016 della Polizia cantonale e della relazione medica preliminare 24 maggio 2016 di cui si è detto in narrativa. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, che ha confermato tale provvedimento, considerando anche gli ulteriori elementi (test del capello, complemento di analisi delle urine) apportati dal

ricorrente in sede di ricorso. Il giudizio regge alle critiche del ricorrente, che afferma di aver interrotto il suo consumo dopo il fermo di polizia e di non essere dipendente dalla sostanza.

E. 3.2

Determinante in concreto è il fatto che tutti gli accertamenti preliminari sin qui raccolti confermano che il ricorrente non è solo un consumatore occasionale di canapa, ma duraturo, regolare e non misurato. Dal verbale d'interrogatorio 25 febbraio 2016 annesso al citato rapporto di polizia risulta infatti che il ricorrente ha pacificamente ammesso di fumare quotidianamente all'incirca 0.7 grammi di marijuana al giorno per un totale di 756 grammi lordi in 3 anni, ovvero di un quantitativo pari ad almeno 1-2 joint, ogni giorno (cfr. per analogia la sentenza 17 febbraio 2016 della III. Corte amministrativa del Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2016 15, laddove un rischio di dipendenza è già stato ritenuto a fronte di un consumo di 0,5 gr di canapa al giorno, corrispondente almeno ad un joint giornaliero). Dallo stesso emerge inoltre che egli fa uso di questo stupefacente da circa 8 anni e che nel tempo il suo consumo è aumentato (il mio primo consumo risale al 2008, poco dopo la morte di mio padre. Solo ultimamente però ho aumentato le quantità di droga utilizzata) e, peraltro, che ha una certa dimestichezza nel reperire la droga (non sono in grado di definire l'identità di queste persone [spacciatori]. Mi reco sul posto e capisco chi vende, lo avvicino e concordiamo l'acquisto). Un simile consumo di cannabis è stato confermato dal rapporto preliminare sull'idoneità stilato dal medico del traffico, che ha indicato la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla base di tre analisi positive delle urine; anche in tale ambito il ricorrente non ha smentito le proprie abitudini di consumo (pur affermando che avrebbe interrotto quando è stato convocato per il presente accertamento). Ulteriore conferma giunge inoltre dal citato complemento 14 giugno 2016 del Laboratorio di Chimica e Tossicologia (LCTOX) dello IACT, che ha sottoposto ad ulteriore analisi qualitative di conferma e quantitative LC-MS/MS i precedenti campioni: anche da questo documento emerge un consumo di canapa da parte del ricorrente che, anche se non fosse perdurato dopo il 24 febbraio 2016 (come egli afferma), va considerato cronico (cfr. citato complemento laddove spiega che i risultati analitici confermano un consumo cannabis che, nel caso di un consumatore cronico, può essere avvenuto anche numerose settimane prima dell'inizio del protocollo. I valori delle concentrazioni di THC-COOH normalizzati sono decrescenti e sembrano stabilizzarsi nel secondo e terzo prelievo). Va nondimeno annotato che tale consumo - a questo stadio - non risulta invece verosimilmente abbinato a un consumo regolare di altre sostanze (cocaina), come rilevato dal Governo. L'ipotesi, risultante dal citato rapporto preliminare (a seguito delle tracce in un'analisi di urina dei metaboliti benzoilecgonina e ecgoninametilestere) è stata infatti apparentemente confutata dalle analisi del capello prodotte dal ricorrente dinnanzi al Governo.

E. 3.3

A fronte di tutto ciò, considerato che il ricorrente - sulla base delle citate analisi e delle sue stesse dichiarazioni - risulta un consumatore cronico di canapa, che fa da diversi anni un uso quotidiano e importante di questa sostanza, con le precedenti istanze occorre concludere che vi siano concreti indizi per dubitare seriamente che egli abbia perlomeno una ridotta capacità di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore rispettivamente che presenti più di altri il rischio di mettersi alla guida sotto l'influsso di stupefacenti, determinando un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. Occorre pertanto che l'interessato venga sottoposto ad una perizia d'idoneità di medicina del traffico. Contesto nel quale dovrà essere approfondita compiutamente e con cura la sua situazione personale,

indagando maggiormente le sue abitudini di consumo (frequenza, quantitativi, circostanze del consumo di canapa e di eventuali altri stupefacenti e/o alcool) e sulla sua personalità, i suoi precedenti e il suo rapporto con gli stupefacenti e la guida, inclusa l'asserita astinenza frattanto ritrovata (come sostiene il ricorrente appoggiandosi anche ad un'un'analisi negativa delle urine del laboratorio Unilabs del 27 settembre 2016, doc. 8). Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, quest'ultima circostanza non è infatti decisiva, ma al contrario - unitamente a tutti gli altri aspetti determinanti - andrà approfondita in sede di perizia medica. A questo stadio non occorre invece che una dipendenza rispettivamente una sua inidoneità alla guida sia già dimostrata, ritenuto che proprio l'esame di verifica di medicina del traffico è finalizzato a chiarire tali quesiti (cfr. Philippe Weissenberger, *Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura*, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 15 d SVG, n. 41).

E. 3.4

Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio gli estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, RI 1 va estromesso dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della circolazione stradale (cfr. nello stesso senso: Weissenberger, op. cit., ad art 15 d SVG, n. 43; sentenza 28 novembre 2014 della III. Corte amministrativa del Tribunale cantonale di Friburgo, n. 603 2014 217). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va infatti ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, *Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016*, 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2; 124 II 559 consid. 4a). Non va inoltre dimenticato che il ricorrente è già stato condannato in relazione al consumo e alla detenzione di stupefacenti (decreto d'accusa 14 marzo 2016) e che non gode neppure di un'ottima reputazione quale conducente. Ancorché non sia mai incappato in un'infrazione di guida sotto l'influsso di stupefacenti, alla fine del 2011 egli ha comunque già subito una revoca di 8 mesi per un'infrazione grave, e meglio per guida in stato di ebbrietà (con una concentrazione molto elevata di alcool, consid. Ab) dimostrando - perlomeno in quell'occasione - di non saper scindere l'uso di una sostanza che compromette la capacità di condurre (alcool) dalla guida. Privo di rilievo è invece il fatto che il ricorrente invochi la necessità di condurre veicoli a motore per motivi professionali, peraltro non meglio specificati. Pertanto, essendo seriamente messa in dubbio l'idoneità del ricorrente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. Cédric Mizel, *Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. pag. 122). Va da sé che la perizia a cura del medico del traffico dovrà comunque essere svolta con una certa sollecitudine e, nel rispetto del suo diritto di essere sentito, essere trasmessa all'insorgente prima dell'adozione di un eventuale ulteriore provvedimento. Rispettivamente, qualora la perizia dovesse confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.

E. 3.5

In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di medicina del traffico,

risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto. 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. 5.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame. 6.Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.